



COMUNE DI MORMANNO

87026 (PROVINCIA DI COSENZA)

BANDO PUBBLICO

LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998, ART. 11 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CONTRIBUTI PER L'ANNO 2022 - FONDO E COMPETENZA ANNO 2023

LA RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Visti:

- l'art. 11 della Legge 9.12.1998 n.431;
- la legge regionale n. 1 dell' 11.01.2006, art. 9, comma 5;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Calabria n. 206 del 27.03.2006;
- la propria determinazione n. 113 del 29.12.2022

RENDE NOTO

Che a partire dal **29.12.2022** data di pubblicazione del presente bando e fino al **27.02.2023** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di gennaio 2022 ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva.

BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana.
2. Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea.
3. Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche.
4. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro,

purché tra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;

5. Residenza nel Comune di MORMANNO, nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione; si precisa che per gli immigrati è necessario altresì il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

6. Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;

7. Non essere assegnatario di un alloggio comunale;

8. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;

9. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- titolarità di un diritto reale di «nuda proprietà»;

- titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;

- titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;

- proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio.

10. Patrimonio mobiliare non superiore ad Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000;

11. Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 non superiore ad €. 17.000,00.

12. Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 rientranti entro i valori di seguito indicati:

<p>FASCIA A: Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS Incidenza Canone / Valore ISE non inferiore al 14%</p>

<p>FASCIA B: Valore ISEE non superiore ad €. 15.000,00</p>

<p>Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad €. 17.000,00</p>
--

<p>Incidenza Canone / Valore ISE non inferiore al 24%</p>

13. Ai soli fini del fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;

b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

14. Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 13 non sono tra loro cumulabili.

15. L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

16. Limitatamente all'anno 2022 l'accesso ai contributi è ampliato ai sensi del comma 4 art. 1 del D.M. 19/07/2021 anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000 euro, che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19 una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito può essere certificata attraverso

l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021. Il contributo per perdita di reddito IRPEF, in ragione dell'emergenza COVID-19, non è cumulabile con il contributo ordinario e viceversa.

17. I requisiti previsti per i «Beneficiari» sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato da D.Lgs. n. 109/98 e ss. mm. Ed ii., , tranne il requisito di cui al punto 4 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.

18. Non sono efficaci:

a. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;

b. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

19. I contributi di che trattasi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto, i Comuni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6 del Decreto ministeriale 19 luglio 2021, sono tenuti, successivamente alla erogazione dei contributi, a comunicare all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000.

FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di €. 3.100,00;

FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di €. 2.325,00.

2. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

3. Per le istanze presentate dai soggetti beneficiari di cui al punto 16, l'ammontare del contributo concedibile è in misura proporzionale alla perdita di reddito, per come sopra definita ed accertata dal Comune;

CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

1. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

2. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

DECESSO

1. In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.

2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

DOMANDA DI ACCESSO E CERTIFICAZIONE

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l'assegnazione del contributo, debitamente sottoscritta, dovrà essere redatta sull'apposito modello, che potrà essere ritirato presso l'Ufficio Affari generali o scaricato dal sito internet comunale, e dovrà essere presentata direttamente all'ufficio Protocollo di questo Ente negli orari di apertura al pubblico, **entro e non oltre il 27.02.2023**.

Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse.

PUBBLICAZIONE ELENCHI PROVVISORI E RICORSI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e procede alla formazione di un elenco provvisorio secondo i criteri di cui al presente bando.

L'elenco provvisorio, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento è pubblicato per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco provvisorio all'Albo Pretorio gli interessati potranno presentare ricorso in opposizione.

DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2022 e comunque cessa con la sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti all'art. 1 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

L'importo del contributo da erogare é in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e comunque decorre dalla data di registrazione del contratto se successiva. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo verrà erogato successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria.

L'Amministrazione nel caso in cui le risorse complessive assegnate dalla Regione Calabria non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno derivante dalle domande valide

ammesse, procederà a ripartire le risorse secondo i criteri che la Giunta Regionale stabilirà d'intesa con le Associazioni dei Comuni e degli inquilini.

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

Il Comune procederà alle verifiche dei requisiti, anche a campione, per come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di autocertificazioni.

Il Comune, inoltre, in presenza di uno dei seguenti casi:

- somma dei redditi I.R.P.E.F. e I.R.A.P. pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- somma dei redditi I.R.P.E.F. e I.R.A.P. inferiore al canone annuo;
- somma dei redditi I.R.P.E.F. e I.R.A.P. superiore al canone annuo, aumentato del 30 %;

prima dell'erogazione del contributo, procederà a verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche attraverso i servizi sociali o altra struttura comunale appositamente demandata.

Il Comune, per come espressamente previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n° 206/2006, in seguito alla verifica di cui sopra e nel caso di soggetti non assistiti, escluderà dal beneficio economico coloro i quali, presentano in domanda situazioni valutate inattendibili ai fini del sostentamento familiare.

Ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/00 qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Mormanno, li 29/12/2022

La Responsabile Area Affari Generali
F.to Dott.ssa Giovanna D'Alessandro